

Elementi chiave della vostra previdenza



Care lettrici Cari lettori

Il filosofo ginevrino Jean-Jacques Rousseau faceva notare che «bisogna pensare a tutte le stagioni». Lo stesso vale, per analogia, per una previdenza finanziaria adeguata in ogni fase della vita, un tema che ci sta particolarmente a cuore.

Gli iter professionali sono sempre più dinamici e alla famiglia tradizionale si affiancano numerose nuove forme di convivenza. Queste diverse situazioni di vita necessitano pertanto di soluzioni individuali nel settore della previdenza personale.

In questo opuscolo troverete importanti informazioni sui tre pilastri del sistema previdenziale svizzero con consigli utili. Scoprirete ad esempio come tutelarvi nel modo giusto in ogni fase della vita, come colmare eventuali lacune e quali effetti ha l'impiego di fondi della previdenza per il finanziamento della proprietà abitativa. L'ultima sezione vi informa inoltre sulle ottimizzazioni fiscali e sulle misure da adottare in caso di incapacità di discernimento o decesso.

Tutte le informazioni contenute nel presente opuscolo sono aggiornate al 2023 e non tengono conto delle modifiche introdotte dalla riforma AVS 21, che dovrebbe entrare in vigore l'1.1.2024. Una prima panoramica delle principali modifiche all'AVS è riportata nel capitolo 1.10.

Insomma, per dirla come Dante Alighieri: **«C'è chi non fa nulla e aspetta che i tempi cambino da soli, e chi agisce e li aiuta a cambiare».**

I nostri esperti saranno lieti di assistervi.

Sommario

33

35

Il sistema della previdenza in Svizzera

Il sistema della previdenza in Svizzera si basa su tre pilastri. Il principio dei 3 pilastri (articolo 111 della Costituzione federale) ha come obiettivo la conservazione del tenore di vita abituale durante la vecchiaia, in caso di invalidità e, in caso di decesso, per i superstiti.

1° pilastro

L'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) e l'assicurazione per l'invalidità (AI) formano insieme ad eventuali prestazioni complementari (PC) il 1° pilastro, vale a dire la previdenza statale. Il 1° pilastro è obbligatorio per tutti ed è inteso a coprire il minimo vitale in caso di vecchiaia, invalidità e decesso.

2° pilastro

Il 2° pilastro viene regolato principalmente dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), dalla Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) nonché dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Insieme, i primi due pilastri devono assicurare almeno il 60% dell'ultimo salario percepito e consentire così all'assicurato di mantenere il tenore di vita abituale. Il 2° pilastro è obbligatorio per quei lavoratori che dispongono di un reddito soggetto a contribuzione AVS e conseguono un determinato salario minimo annuo.

3° pilastro

Il terzo pilastro è costituito dalla previdenza autonoma individuale ed è facoltativo. A differenza del risparmio tradizionale, gode di agevolazioni fiscali parziali e consente di colmare in modo mirato lacune previdenziali. Per i lavoratori autonomi può sostituire la previdenza professionale mancante.

Se desiderate approfondire il significato dei termini tecnici, nell'ultima parte dell'opuscolo è riportato un ampio glossario in cui vengono illustrate in modo chiaro le espressioni tecniche.

Previdenza

1° pilastro

Previdenza statale

Obiettivo:
garanzia del minimo esistenziale

Strumenti:

- assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS)
- assicurazione per l'invalidità (AI)
- prestazioni complementari (PC)

2° pilastro

Previdenza professionale

Obiettivo:
mantenimento del tenore di vita abituale

Strumenti:

- previdenza professionale obbligatoria (LPP)
- assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF)
- assicurazione sovraobbligatoria

3° pilastro

Previdenza privata

Obiettivo:
integrazione individuale

Strumenti:

- previdenza vincolata (pilastro 3a)
- previdenza libera (pilastro 3b)

1 Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (1° pilastro)

1.1 Considerazioni generali

Il 1° pilastro, la previdenza statale, ha come obiettivo la copertura del fabbisogno vitale di pensionati, invalidi e superstiti. È l'elemento basilare del principio svizzero dei tre pilastri ed eroga prestazioni per la vecchiaia, l'invalidità e il decesso.

La vigilanza in materia di AVS è organizzata centralmente: l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali cura l'applicazione unitaria delle norme legislative. L'Ufficio centrale di compensazione di Ginevra è responsabile di tutta la contabilità dell'AVS e svolge altri compiti centralizzati, per esempio l'assegnazione dei numeri degli assicurati.

Lo svolgimento delle necessarie misure e il contatto diretto con gli assicurati e i loro datori di lavoro è in primo luogo di competenza delle casse di compensazione AVS, che stabiliscono i contributi e li riscuotono. Esse calcolano le prestazioni dell'AVS e sono responsabili del loro

versamento agli assicurati. In Svizzera vi sono circa 100 casse di compensazione della Confederazione, dei cantoni e delle associazioni professionali.

La fonte principale di entrate dell'AVS è costituita dai contributi dell'economia, dei datori di lavoro e degli assicurati, della Confederazione e dei cantoni. Dal 1° gennaio 1999 anche una parte dell'IVA è destinata al finanziamento dell'AVS.

L'AVS è finanziata principalmente con il cosiddetto sistema di ripartizione. Questo sistema si contraddistingue per il fatto che le prestazioni pagate in un anno a pensionati, invalidi e superstiti sono finanziate direttamente dai contributi raccolti nello stesso anno da chi esercita attività lucrative. Tale sistema si contrappone al sistema di capitalizzazione, utilizzato nella previdenza professionale (2° pilastro).

1.2 Chi è assicurato presso l'AVS?

In linea di principio sono assicurate obbligatoriamente:

- tutte le persone domiciliate in Svizzera
- tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera

Le persone con domicilio all'estero possono continuare a versare volontariamente, a determinate condizioni, i contributi assicurativi AVS per evitare future riduzioni della rendita dovute a

lacune contributive. Eventuali regole divergenti possono risultare da accordi con l'UE/AELS o dalle convenzioni di sicurezza sociale tra la Svizzera e altri Paesi. Condizioni speciali valgono inoltre per i domiciliati all'estero che esercitano un'attività lucrativa per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera. Informazioni in merito vengono fornite dalle casse di compensazione AVS, dalle ambasciate e dai consolati svizzeri.

1.3 Chi deve pagare i contributi?

In linea di massima sono tenute a pagare i contributi AVS tutte le persone assicurate nell'ambito dell'AVS, come da tabella sottostante, che esercitino o meno un'attività lucrativa. Anche il coniuge che non esercita un'attività lucrativa deve versare i contributi AVS. Questo contributo viene però considerato come

pagato se l'altro coniuge esercita un'attività lucrativa ai sensi dell'AVS e versa almeno il doppio del contributo minimo all'AVS.

Le persone che vanno in pensione anticipata sottostanno comunque all'obbligo di contribuzione fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria AVS.

	Persone che svolgono attività lucrativa	Persone che non esercitano un'attività lucrativa
Inizio dell'obbligo di contribuzione	Dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni	Dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni
Fine dell'obbligo di contribuzione	Alla fine dell'attività lucrativa, e comunque non prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria AVS (64 anni per le donne, 65 anni per gli uomini)	Al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria AVS (64 anni per le donne, 65 anni per gli uomini)

1.4 Ammontare dei contributi (stato 2023)

I contributi a carico dei lavoratori dipendenti sono trattenuti dal datore di lavoro al pagamento di ogni salario e versati alla cassa di compensazione insieme al contributo del datore di lavoro

stesso. Le persone che non svolgono alcuna attività lucrativa e i lavoratori autonomi sono responsabili in prima persona per l'iscrizione alla cassa di compensazione e il versamento regolare dei contributi.

Lavoratori dipendenti	AVS 8,7%, AI 1,4%, IPG 0,5% dello stipendio lordo, diviso a metà tra datore di lavoro e dipendente
Persone che non svolgono attività lucrativa	Variabile in funzione del patrimonio, con l'aggiunta del reddito annuo percepito sotto forma di rendita: min. CHF 514, max CHF 25 700
Lavoratori autonomi	AVS 8,1%, AI 1,4%, IPG 0,45%. Per i redditi annui inferiori a CHF 58 800 si applica un'aliquota di contribuzione ridotta (tavola scalare dei contributi, ma almeno pari a CHF 514).

1.5 Quando si considera completo il periodo di contribuzione?

Il periodo di contribuzione è completo con 44 anni di contribuzione per gli uomini e 43 anni per le donne. Sono considerati come anni di contribuzione i periodi:

- in cui una persona ha versato i contributi;
- in cui il coniuge che svolge attività lucrativa ha pagato almeno il doppio del contributo minimo;
- che possono rientrare nel computo come accrediti per compiti educativi o assistenziali.

Chi desidera verificare se la durata contributiva è priva di lacune o se il datore di lavoro ha effettivamente versato alla cassa di compensazione i contributi detratti, può richiedere per iscritto un estratto del conto individuale gratuito alla cassa di compensazione che gestisce il suo conto (estratto CI).

1.6 Colmare le lacune contributive

Gli anni di contribuzione AVS mancanti possono essere versati retroattivamente per un massimo di cinque anni. Tali lacune contributive possono crearsi per esempio durante un periodo di soggiorno all'estero o durante gli studi universitari, qualora in tale periodo non siano stati versati i contributi AVS. Le lacune contributive superiori a cinque anni possono essere conguagliate a fronte di accrediti per compiti educativi o assistenziali, con il riconoscimento degli «anni giovanili» e con anni supplementari. Queste tre varianti sono spiegate qui di seguito.

Accrediti per compiti educativi o assistenziali

Nel calcolo della rendita di vecchiaia, a un assicurato può essere riconosciuto come accredito per compiti educativi o assistenziali ogni anno nel quale ha assistito figli di età inferiore a 16 anni o parenti bisognosi di cure appartenenti al proprio nucleo familiare. L'accredito corrisponde a un importo di CHF 44 100. Per le persone sposate l'accredito durante il periodo di matrimonio è attribuito per metà a ogni coniuge.

Anni giovanili

Alle persone che hanno versato contributi AVS prima del 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni, questi sono accreditati come «anni giovanili», che possono all'occorrenza essere computati per la copertura di eventuali lacune contributive.

Anni suppletivi

Per le lacune contributive insorte prima del 1979, nei periodi in cui la persona era effettivamente assicurata o avrebbe potuto esserlo, a seconda del numero di anni di contribuzione mancanti al pensionamento ordinario vengono accreditati da uno a tre anni suppletivi. Infine si ha un ulteriore accredito annuo se nell'anno civile in cui si raggiunge l'età di pensionamento ordinaria si dispone di un reddito soggetto ad AVS.

1.7 Come si calcola la rendita AVS?

L'ammontare della rendita AVS è determinato da tre fattori:

- gli anni di contribuzione accreditabili (vedi punto 1.5);
- il reddito da attività lucrativa percepito durante gli anni di contribuzione;
- eventuali accrediti per compiti educativi o assistenziali.

Le persone che a partire dal 21° anno di età hanno versato i contributi obbligatori senza interruzioni ricevono una rendita completa. Se il periodo di contribuzione non è completo viene corrisposta solo una rendita parziale, ridotta di 1/44 per ogni anno di contribuzione mancante. I contributi AVS versati durante il matrimonio vengono dimezzati e confluiscono sui conti dei due coniugi (splitting).

1.8 Prestazioni all'età pensionabile

Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS, fissata a 65 anni per gli uomini e a 64 per le donne. Se entrambi i

coniugi percepiscono una rendita di vecchiaia, il cumulo delle due rendite è limitato al 150% dell'importo massimo della rendita (tetto massimo). In tal caso ciascun coniuge ha diritto a una propria rendita.

Rendita di vecchiaia minima	CHF	14 700
Rendita di vecchiaia massima	CHF	29 400
Rendita di vecchiaia massima moglie e marito congiuntamente	CHF	44 100

Oltre alla rendita di vecchiaia, per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni o in formazione viene corrisposta una rendita che ammonta al 40% della rendita di vecchiaia. Di regola l'ammontare definitivo della rendita di vecchiaia può essere calcolato solo al raggiungimento dell'età pensionabile, in quanto solo allora saranno noti i parametri di calcolo.

Chi desidera percepire la rendita di vecchiaia deve presentare domanda. Si consiglia di presentare la domanda da cinque a sei mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile. I moduli per la presentazione della domanda sono disponibili presso le casse di compensazione dell'AVS e le loro agenzie.

Potete calcolare l'importo della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento con il nostro calcola-previdenza sul sito:
credit-suisse.com/calcolaprevidenza

1.9 Anticipo e differimento della rendita

Uomini e donne possono

- anticipare di uno o due anni o
- differire per un massimo di cinque anni la riscossione della rendita di vecchiaia dell'AVS.

La riscossione anticipata della rendita di vecchiaia comporta una riduzione a vita del suo importo, mentre il differimento ne comporta un aumento. Nel caso di una coppia sposata, ogni coniuge può anticipare o differire il percepimento della sua rendita, indipendentemente dall'altro coniuge.

Riscossione anticipata della rendita

La riduzione della rendita ammonta al 6,8% in caso di riscossione anticipata di un anno, al 13,6% se è anticipata di due anni. È necessario poi osservare quanto segue:

- non si può anticipare la riscossione della rendita per singoli mesi;
- durante la riscossione anticipata della rendita non vengono erogate rendite per i figli;

- le rendite di vedove/i e orfani che percepiscono una rendita di vecchiaia anticipata sono soggette alla stessa riduzione;
- con la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia decade il diritto a una rendita per invalidi o superstiti percepita fino a quel momento.

Chi riscuote una rendita anticipata deve obbligatoriamente continuare a versare i contributi AVS. Tuttavia questi contributi non possono più influenzare l'ammontare della rendita.

Differimento della rendita

Le persone che hanno diritto a una rendita di vecchiaia possono differire la sua riscossione per non meno di un anno e non più di cinque anni. Il differimento riguarda anche tutte le eventuali rendite per i figli. La rendita può essere riscossa in qualsiasi momento prescelto nel corso del periodo di differimento. L'aumento della rendita dipende dalla durata del differimento e aumenta per mese nel quale la rendita AVS viene rinviata.

1.10 Riforma AVS 21: cosa cambierà dal 2024?

Il 25 settembre 2022 il popolo svizzero ha approvato la riforma AVS 21. Tutte le informazioni contenute nel presente opuscolo sono aggiornate al 2023 e non tengono conto delle modifiche apportate dalla riforma AVS 21. La riforma dovrebbe essere messa in vigore dal Consiglio federale l'1.1.2024. In questo capitolo vi forniamo una panoramica dei principali cambiamenti.

Età di riferimento 65 anni per le donne e per gli uomini

Viene ora introdotto il concetto di «età di riferimento» invece dell'età di pensionamento AVS. Per le donne e per gli uomini, in futuro vigerà la stessa età di riferimento di 65 anni. Le donne nate nel 1960 sono prevedibilmente le ultime che potranno andare in pensione regolarmente all'età di 64 anni. Successivamente, l'età di pensionamento sarà gradualmente portata all'età di riferimento di 65 anni, segnatamente con un incremento di 3 mesi all'anno. L'età di riferimento degli uomini e delle donne sarà quindi la stessa per entrambi solo dal 2028.

Anno	Anno di nascita	Età di riferimento
2024	1960	64 anni
2025	1961	64 anni + 3 mesi
2026	1962	64 anni + 6 mesi
2027	1963	64 anni + 9 mesi
2028 e successivamente	1964 in poi	65 anni

Questa fase di transizione riguarda in particolare le donne che sono prossime al pensionamento. Per questo motivo, a nove classi di età della generazione di transizione, a titolo di misura compensativa, verranno versati a vita dei supplementi di rendita. Vi avranno diritto tutte le donne nate tra il 1961 e il 1969. I supplementi di rendita variano in base alla classe di età.

Il supplemento base ammonta a:

- 160 franchi per un reddito medio annuo fino a 58 800 franchi;
- 100 franchi per un reddito medio annuo compreso tra 58 801 e 73 500 franchi;
- 50 franchi per un reddito medio annuo superiore a 73 501 franchi.

Il supplemento a vita si applica solo alle donne della generazione di transizione che **non anticiperanno la riscossione della rendita di vecchiaia**. Peraltro, il versamento supplementare non è soggetto al limite massimo delle rendite di vecchiaia per coniugi e non comporta alcuna riduzione delle prestazioni complementari. I versamenti inoltre vengono effettuati oltre la rendita massima prevista dalla legge.

Anno di nascita	Età di riferimento	Supplemento di rendita mensile (in % del supplemento base)
1961	64,25 anni	25 %
1962	64,5 anni	50 %
1963	64,75 anni	75 %
1964	65 anni	100 %
1965	65 anni	100 %
1966	65 anni	81 %
1967	65 anni	63 %
1968	65 anni	44 %
1969	65 anni	25 %

In alternativa, le donne della generazione di transizione possono percepire come prima la rendita di vecchiaia già a partire dai 62 anni.

Qualora percepiscano la rendita AVS prima dell'età di riferimento, beneficeranno di un tasso di riduzione più basso, a seconda dell'età e del reddito annuo determinante.

Età per il prelievo anticipato	Riduzione del reddito* <= CHF 58 800	Riduzione del reddito* tra CHF 58 801 e CHF 73 500	Riduzione del reddito* >= CHF 73 501
64 anni	0 %	2,5 %	3,5 %
63 anni	2 %	4,5 %	6,5 %
62 anni	3 %	6,5 %	10,5 %

* reddito annuo medio determinante ai fini del calcolo AVS

Flessibilità nell'età di pensionamento

Il momento in cui iniziare a percepire la rendita di vecchiaia può essere ora scelto più liberamente. Entrambi i sessi possono riscuotere la rendita a partire da un'età minima di 63 fino a 70 anni a partire da un mese scelto liberamente. Chi percepisce la rendita già prima dell'età di riferimento di 65 anni riceve una rendita ridotta. Chi percepisce la rendita dopo i 65 anni riceve un supplemento. I tassi relativi al prelievo anticipato e al prelievo differito sono adeguati all'aspettativa di vita media e proporzionalmente ridotti, con un reddito medio annuo \leq CHF 58 800 sono previste riduzioni inferiori. Queste nuove aliquote entreranno in vigore non prima del 2027 e saranno fissate dal Consiglio federale poco prima della loro introduzione. Le donne della generazione di transizione possono ottenere la pensione a partire da 62 anni e beneficiare di tassi di riduzione inferiori, ma in questo caso non possono beneficiare del supplemento di rendita. Inoltre la percezione della rendita potrà avvenire per gradi: una parte della rendita determinabile liberamente compresa tra il 20% e l'80% può essere percepita prima e il resto successivamente.

Incentivi a proseguire l'attività lucrativa oltre l'età di riferimento

Oggi, chi continua a esercitare l'attività lucrativa oltre l'età di riferimento non versa contributi AVS fino a un salario lordo di CHF 1 400. Oltre questa franchigia, è dovuto il versamento dei contributi, ma ciò non comporta un aumento della rendita di vecchiaia, il che rende meno attraente continuare a esercitare un'attività lucrativa dopo aver superato l'età di pensionamento. Con la riforma AVS 21, su richiesta, sarà possibile rinunciare alla franchigia, e i contributi versati dopo i 65 anni di età verranno considerati nel calcolo della rendita. Ciò renderà possibile da un lato colmare eventuali lacune previdenziali create in precedenza, e dall'altro aumentare la rendita AVS personale.

Adeguamenti nella LPP (2° pilastro)

Sebbene la riforma AVS 21 riguardi principalmente il 1° pilastro, da essa sono derivati anche alcuni adeguamenti nella LPP relativi al 2° pilastro, per garantire che il sistema previdenziale continui a essere sincronizzato. In futuro, in qualsiasi cassa pensione sarà possibile anticipare la riscossione della prestazione di vecchiaia a partire dal compimento dei 63 anni o differirla fino al compimento dei 70 anni. Ciò è già possibile in molte casse pensioni su base volontaria. Inoltre, la CP può stabilire un'età più bassa per il prelievo anticipato, in linea di principio a partire dall'età di 58 anni. Anche la riscossione flessibile con prelievi parziali è stata uniformata. La rendita di vecchiaia può essere percepita sotto forma di rendita fino a tre prelievi parziali e la cassa pensione ne può autorizzare più di tre. Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Ciò vale anche nel caso in cui il salario percepito presso un datore di lavoro sia assicurato presso più istituti di previdenza. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile. È possibile una modifica anche per gli averi di libero passaggio. Oggi il prelievo può essere rinviato fino a cinque anni, anche se non si esercita più un'attività lucrativa. Il Consiglio federale sta discutendo di limitare questo rinvio alle persone che esercitano un'attività lucrativa oltre i 65 anni. Non è ancora noto se il regolamento sarà effettivamente modificato in tal senso e quando la modifica potrebbe entrare in vigore. Ciò potrebbe tuttavia avere conseguenze sulle persone che intendono prelevare i propri fondi previdenziali in modo scaglionato e risparmiare sulle tasse.

2 La previdenza professionale (2° pilastro)

2.1 Obiettivo

Il 1° gennaio 1985 è entrata in vigore la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) per consentire il mantenimento adeguato del tenore di vita goduto prima del pensionamento. L'obiettivo è il conseguimento, congiuntamente al 1° pilastro, di una rendita pari a circa il 60% dell'ultimo salario percepito. La previdenza professionale fornisce prestazioni durante la vecchiaia, in caso di invalidità e di decesso. Le prestazioni in caso di invalidità e decesso causati da infortunio sono integrate e regolamentate dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Nella LPP sono contemplate

principalmente le norme minime per la previdenza professionale obbligatoria (regime obbligatorio LPP). La rispettiva cassa pensione può tuttavia offrire prestazioni migliori di quelle stabilite per legge, definite come previdenza sovraobbligatoria. La maggior parte delle casse pensioni offre prestazioni sovraobbligatorie. Nel regime sovraobbligatorio la legge prevede che siano le casse pensioni a definire e specificare nei loro regolamenti i finanziamenti, le prestazioni e via dicendo. Le informazioni contenute nel presente opuscolo si riferiscono in linea di massima alla previdenza obbligatoria ai sensi di legge.

2.2 Persone soggette ad assicurazione obbligatoria

Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria del 2° pilastro i lavoratori dipendenti con un salario annuo soggetto ad AVS di almeno CHF 22 050. A partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni sono assicurati i rischi di decesso e invalidità, e a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 24 anni anche le prestazioni di vecchiaia.

I lavoratori autonomi possono affiliarsi su base volontaria alla previdenza professionale obbligatoria. Le persone disoccupate e in possesso dei requisiti per la riscossione dell'indennità giornaliera prevista dall'assicurazione di disoccupazione sono anch'esse assicurate a determinate condizioni al 2° pilastro per i rischi di decesso e invalidità.

2.3 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione professionale obbligatoria è prevista:

- per chi svolge attività lucrativa, dall'inizio del rapporto di lavoro;
- per i disoccupati, dal giorno in cui si inizia a riscuotere un'indennità di disoccupazione.

L'obbligo di contribuzione termina:

- non appena il rapporto di lavoro viene sciolto;
- quando matura il diritto alla prestazione di vecchiaia;
- in caso di decesso;
- quando si ha diritto a una prestazione per invalidità totale;
- quando non si raggiunge il salario minimo della LPP;
- quando è sospeso il pagamento dell'indennità giornaliera dell'assicurazione di disoccupazione.

Dopo lo scioglimento del rapporto previdenziale, la persona resta assicurata per un mese contro i rischi di decesso e invalidità presso il proprio istituto di previdenza.


2.4

Salario assicurato nel regime obbligatorio

Poiché una parte dello stipendio è già assicurata nel 1° pilastro, nel regime obbligatorio LPP si applica una deduzione di coordinamento. Pertanto è assicurata la parte di stipendio compresa tra CHF 22 050 e CHF 88 200, meno la deduzione di coordinamento stabilita per legge pari a CHF 25 725. Se da questo calcolo risulta uno stipendio assicurato annuo negativo o inferiore a CHF 3 675, la cifra viene

arrotondata a CHF 3 675. In un caso del genere questo importo corrisponderebbe allo stipendio assicurato. Uno stipendio inferiore a CHF 22 050 non è assicurato nella previdenza professionale obbligatoria, ma è possibile assicurarlo se il regolamento dell'istituto di previdenza lo prevede. Lo stesso vale nei casi in cui lo stipendio annuo sia superiore a CHF 88 200.

Stipendio assicurato nel regime obbligatorio LPP



2.5

Finanziamento e contributi

A differenza del 1° pilastro, le casse pensioni sono finanziate con il sistema di capitalizzazione. Durante il periodo del finanziamento i contributi sono risparmiati individualmente (avere di vecchiaia), per poi essere corrisposti in forma di rendita, di capitale o una combinazione di entrambi al verificarsi di un caso di previdenza. L'avere di vecchiaia funge da base per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia, superstiti e invalidità erogate a una persona assicurata alla previdenza professionale obbligatoria.

L'avere di vecchiaia si compone di:

- contributi annui;
- eventuali versamenti effettuati, come ad esempio le prestazioni di libero passaggio o le prestazioni riscattate dalle casse pensioni;
- interessi accreditati sull'avere di vecchiaia.

L'avere di vecchiaia viene remunerato al tasso minimo stabilito dal Consiglio federale. I contributi versati da datore di lavoro e

dipendenti nella cassa pensione sono calcolati in percentuale del salario assicurato:

Età donne/uomini	Accrediti di vecchiaia in % del salario assicurato
25 – 34 anni	7 %
35 – 44 anni	10 %
45 – 54 anni	15 %
55 – 64/65 anni	18 %

Per quanto riguarda le prestazioni, si possono distinguere due tipi di casse pensioni: quelle

basate sul primato dei contributi e quelle basate sul primato delle prestazioni.

1. Casse basate sul primato dei contributi

Le rendite di una cassa basata sul primato dei contributi dipendono dai contributi versati.

In altre parole, l'ammontare della rendita si calcola sul capitale di risparmio applicando un fattore detto aliquota di conversione.

il contributo
viene stabilito

ne risulta la
prestazione

2. Casse basate sul primato delle prestazioni

Nelle casse pensioni basate sul primato delle prestazioni si stabilisce un obiettivo di prestazione espresso come quota percentuale del

guadagno assicurato: ad esempio, la rendita deve ammontare al 60% dell'ultimo salario, e successivamente si stabilisce l'importo dei contributi che consentirà di raggiungere tale obiettivo.

ne risulta
il contributo

la prestazione
viene stabilita

Vantaggi e svantaggi del primato dei contributi e delle prestazioni

Ognuno di questi due sistemi ha i suoi vantaggi e svantaggi specifici, a seconda del punto di vista da cui vengono considerati. Mentre il primato dei contributi presenta vantaggi indiscutibili per le casse pensioni (maggiore facilità di gestione, prevedibilità dei costi), per gli assicurati ha lo svantaggio di una maggiore difficoltà di pianificazione. Il lavoratore dipendente apprende solo all'ultimo momento a quanto ammonterà la sua rendita. Inoltre l'assicurazione degli aumenti di salario è meno vantaggiosa nel sistema con primato dei contributi.

Il primato delle prestazioni offre una maggiore trasparenza agli assicurati, in quanto la prestazione è definita come situazione finale. Il datore di lavoro tuttavia è legato a costi relativamente elevati, in quanto deve finanziare ogni aumento di salario.

Attualmente si è affermato inequivocabilmente il primato dei contributi, utilizzato da oltre il 95% delle casse pensioni.

Prestazioni della cassa pensione

Prestazioni di vecchiaia

Normalmente la persona assicurata riceve dalla cassa pensione una rendita di vecchiaia. Nel primato dei contributi gli averi che l'assicurato ha accumulato nella cassa pensione al raggiungimento dell'età di pensionamento vengono convertiti in una rendita di vecchiaia annuale con la cosiddetta aliquota di conversione.

Una volta stabilita in base a una determinata aliquota di conversione, la rendita non viene più ridotta anche se successivamente l'aliquota dovesse diminuire. Le rendite di vecchiaia in corso restano di conseguenza invariate. L'aliquota di conversione in vigore per il vostro caso è riportata nel regolamento attuale della cassa pensione. Le possibili prestazioni di vecchiaia sono riepilogate nella seguente tabella.

Tipo di prestazione	Requisiti	Prestazione
Rendita di vecchiaia	Raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria (65 anni per gli uomini, 64 anni per le donne)	Importo della rendita di vecchiaia annua in base all'aliquota di conversione in vigore
Rendita per figli	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riscossione di una rendita di vecchiaia ▪ Il figlio non ha compiuto 18 anni o sta ancora completando la formazione (al massimo fino al compimento dei 25 anni) 	20% annuo della rendita di vecchiaia per ogni figlio
Capitale e/o rendita	Raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria (65 anni per gli uomini, 64 anni per le donne)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diritto legale al prelievo di capitale fino al 25% dell'avere di vecchiaia LPP ▪ Quando è previsto dal regolamento, si può riscuotere tutta la prestazione di vecchiaia come capitale versato una tantum

Prestazioni in caso di invalidità

Le prestazioni per invalidità della cassa pensione sono previste solo se la causa di invalidità è una malattia. Quando la causa è un infortunio,

ne risponde prioritariamente l'assicurazione contro gli infortuni. Nella seguente tabella sono indicate le prestazioni possibili in caso di invalidità:

Tipo di prestazione	Requisiti	Prestazione
Rendita di invalidità	Diritto a una rendita a partire da un grado di invalidità di almeno il 40%. Con un grado di invalidità compreso tra il 40% e il 69%, la quota percentuale è calcolata in modo scaglionato, mentre dal 70% si ha diritto a una rendita completa	Importo della rendita d'invalidità annua dipendente dall'avere di vecchiaia estrapolato e dall'aliquota di conversione in vigore
Rendita per figli	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riscossione di una rendita per invalidità ▪ Il figlio non ha compiuto 18 anni o sta ancora completando la formazione (al massimo fino al compimento dei 25 anni) 	20% della rendita per invalidità annua
Indennità in capitale	Diritto alle prestazioni d'invalidità se prevista dal regolamento della cassa pensione	Prestazione unica di capitale

Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso la LPP prevede le prestazioni seguenti.

Tipo di prestazione	Requisiti	Prestazione
Rendita per i superstiti	<ul style="list-style-type: none">▪ Coniuge superstite con figli minorenni per i quali esiste obbligo di mantenimento▪ Coniugi senza figli a carico, con età minima di 45 anni e purché siano stati sposati per almeno 5 anni▪ Divorziati: il matrimonio è durato almeno dieci anni e la sentenza di divorzio ha riconosciuto al coniuge superstite il diritto a una rendita o a un'indennità di capitale per il finanziamento di una rendita vitalizia. Se l'importo stabilito dalla sentenza di divorzio è inferiore a quello risultante dal calcolo LPP, si applica il primo.▪ I partner registrati hanno lo stesso statuto giuridico del coniuge superstite	60% della rendita di vecchiaia o della rendita di invalidità completa percepita
Indennità in capitale al coniuge superstite	Il coniuge superstite non ha alcun diritto a una rendita per superstiti	Pagamento una tantum pari a tre anni di rendita
Rendita per orfani	<ul style="list-style-type: none">▪ L'orfano non ha ancora compiuto 18 anni▪ o non ha concluso la formazione (ma non ha ancora compiuto il 25° anno di età)▪ o è invalido almeno al 70% (ma non ha ancora compiuto il 25° anno di età)	20% della rendita completa di invalidità o di vecchiaia

I regolamenti delle casse pensioni possono prevedere in caso di decesso anche l'erogazione di prestazioni a persone diverse dal coniuge. Nel rispetto delle condizioni del regolamento, in questo caso il beneficiario può essere anche un eventuale convivente non sposato.

Dopo il decesso di una persona assicurata, i beneficiari (di norma il coniuge o il partner registrato, i figli, eventuali altri parenti o conviventi) hanno diritto al capitale e/o alla rendita in conformità al regolamento della cassa pensione. Si raccomanda di consultare le normative previste dai relativi regolamenti delle casse pensioni.

Possibilità di riscossione anticipata del capitale di cassa pensione

Le casse pensioni offrono la possibilità di riscuotere anticipatamente il capitale solo in pochi casi stabiliti per legge, tra i quali:

- acquisto di una proprietà abitativa ad uso personale;
- avvio di un'attività lucrativa indipendente;
- partenza definitiva dalla Svizzera*.

L'acquisto di una proprietà abitativa ad uso personale è il caso più frequente per la riscossione del capitale di cassa pensione.

Promozione della proprietà abitativa (PPA) mediante fondi della previdenza professionale

La LPP, rispettivamente l'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante fondi della previdenza professionale (OPPA), consentono l'impiego degli averi della previdenza professionale quali mezzi propri per l'acquisto della proprietà abitativa ad uso personale. Queste forniscono all'assicurato un diritto legale ad utilizzare il suo avere di previdenza in due modi:

- con la riscossione anticipata del proprio avere presso la cassa pensione;
- con la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni della cassa pensione.

L'aver proveniente dal 2° pilastro riscosso per il finanziamento di una proprietà abitativa può essere utilizzato per i seguenti scopi (fino a un massimo di 3 anni prima del pensionamento).

Per l'acquisto e la costruzione di una proprietà abitativa ad uso proprio in forma di:

- proprietà esclusiva;
- proprietà per piani;
- comproprietà in parti uguali di coniugi o coppie di conviventi;
- proprietà in comunione di due coniugi;
- diritto di superficie per sé stante e permanente;
- investimenti nella proprietà abitativa;
- per ammortamenti di prestiti ipotecari;
- per partecipazioni alla proprietà abitativa (per esempio, quote di cooperative di edilizia abitativa).

Il denaro ritirato dalla previdenza professionale non può essere utilizzato invece per il finanziamento della manutenzione ordinaria della proprietà abitativa (per esempio, riparazioni) o per il pagamento di interessi ipotecari. Ciò vale anche per le imposte applicabili alla riscossione anticipata.

Per la costituzione in pegno, rispettivamente il prelievo, la persona assicurata deve presentare all'istituzione di previdenza la prova scritta del fatto che le premesse necessarie in tal senso sono soddisfatte. Se la persona assicurata è coniugata o vive in un'unione domestica registrata, il coniuge o il partner registrato devono dare il proprio consenso scritto. Nel caso di riscossione anticipata o costituzione in pegno, inoltre, l'istituto di previdenza è tenuto tra l'altro ad informare l'assicurato dei seguenti punti:

- riduzione della prestazione per l'eventuale realizzazione del pegno;
- possibilità di un'assicurazione supplementare per i rischi di decesso e invalidità.

Nel caso della **costituzione in pegno** devono essere tenuti in debito conto i seguenti aspetti:

- l'ammontare dell'ipoteca resta invariato (l'onere d'interessi resta uguale);
- non ci sono effetti fiscali al momento della costituzione in pegno;
- le prestazioni di rendita continuano a sussistere (nel caso di non realizzazione del pegno);
- i rischi di decesso e invalidità devono essere coperti obbligatoriamente con un'apposita polizza;
- possibilità di un'ipoteca superiore all'80%, con conseguente maggior impiego di capitale di terzi;
- una realizzazione del pegno comporta la riduzione della prestazione nel caso di previdenza (decesso, invalidità, vecchiaia).

* Se una persona assicurata si trasferisce in uno Stato dell'UE/AELS dove è soggetta all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità o il decesso, i pagamenti in contanti sono possibili solo per la parte sovraobbligatoria del capitale di libero passaggio.

Nella **riscossione anticipata** sono importanti i seguenti punti:


- l'ammontare dell'ipoteca si riduce, rispettivamente l'aver di previdenza può essere utilizzato come capitale proprio;
- sul capitale prelevato si pagano le imposte;
- la rendita si riduce (lacuna previdenziale) salvo rimborso successivo;
- i rischi di decesso e invalidità devono essere coperti obbligatoriamente con un'apposita polizza;
- il prelievo anticipato minimo ammonta a CHF 20 000.

Con la riscossione anticipata si crea una lacuna previdenziale. L'importo riscosso anticipatamente dovrebbe quindi essere rimborsato entro l'età del pensionamento oppure si dovrebbe cercare una soluzione previdenziale che colmi le lacune esistenti. In ogni caso si consiglia di chiedere l'assistenza di un consulente di previdenza nel processo di decisione.

È necessario tener presente che sia il prelievo anticipato sia la costituzione in pegno sono limitati a partire da un'età di 50 anni.

L'assicurato può scegliere la riscossione della prestazione di libero passaggio all'età di 50 anni o la metà della prestazione di libero passaggio attuale (a seconda dell'importo maggiore).

Prelievo anticipato della prestazione di libero passaggio



Riscossione anticipata prima dei 50 anni: al massimo fino all'importo della prestazione di libero passaggio

Riscossione anticipata dopo i 50 anni: metà della prestazione di libero passaggio attuale o prestazione di libero passaggio prevista a 50 anni

Di seguito un esempio con tre diverse fasce di età.

A 50 anni,	prestazione di libero passaggio	CHF 100 000
	massimo importo riscuotibile anticipatamente	CHF 100 000
A 55 anni,	prestazione di libero passaggio	CHF 150 000
	massimo importo riscuotibile anticipatamente (prestazione di libero passaggio a 50 anni)	CHF 100 000
A 60 anni,	prestazione di libero passaggio	CHF 240 000
	massimo importo riscuotibile anticipatamente (metà della prestazione di libero passaggio attuale)	CHF 120 000

Non si può stabilire in assoluto se sia migliore una riscossione anticipata o una costituzione in pegno; la decisione dipende da fattori strettamente

individuali. I vantaggi e gli svantaggi sostanziali sono i seguenti.

Costituzione in pegno del capitale della cassa pensione

Vantaggi

- Nessuna perdita di capitale/prestazioni (a condizione che la costituzione in pegno sia revocata)
- Maggiori interessi ipotecari fiscalmente deducibili
- Nessuna conseguenza di natura fiscale sul capitale della cassa pensione
- I riscatti nella cassa pensione restano possibili

Svantaggi

- Maggiori costi di abitazione
- Rimane l'onere completo degli interessi ipotecari a carico del proprietario dell'abitazione

Riscossione anticipata del capitale di cassa pensione

Vantaggi

- Prestiti di importo più ridotto con conseguente abbattimento dei costi mensili dell'abitazione
- Il prelievo anticipato interrompe la progressione fiscale (in caso di corresponsione dei fondi della cassa pensione al pensionamento, poiché l'importo del pagamento in quel momento si riduce dell'importo del prelievo anticipato)

Svantaggi

- Il capitale prelevato deve essere tassato e devono essere disponibili i mezzi finanziari per il pagamento delle imposte
- Perdite di rendita/capitale nella vecchiaia (da non trascurare, la perdita di interessi e di interessi composti)
- Prestazioni ridotte in caso di invalidità o decesso
- Obbligo di rimborso nel momento in cui non fosse più applicabile il criterio di proprietà abitativa per uso personale (in questo caso è possibile chiedere il rimborso dell'imposta pagata)
- I riscatti nella cassa pensione non sono possibili (fintantoché il prelievo anticipato non è stato rimborsato)

2.8 Pensionamento anticipato

Già da molto tempo le casse pensioni consentono il pensionamento anticipato. Si tratta però di una prestazione facoltativa, che non deve necessariamente essere offerta da una cassa pensione con la prestazione LPP minima. L'età minima prevista dalla legge per il pensionamento anticipato è 58 anni. Sono previste eccezioni unicamente nel caso di ristrutturazioni aziendali o di professioni che per motivi di sicurezza possono essere esercitate solo fino a una certa età.

In caso di pensionamento anticipato, la durata maggiore della riscossione della rendita e la durata minore della contribuzione e della maturazione degli interessi fanno sì che l'aliquota di conversione e l'aver di vecchiaia siano inferiori a quelli di un pensionamento ordinario. La conseguenza è una riduzione della rendita di

vecchiaia. L'ammontare di questa riduzione è stabilito nel regolamento della rispettiva cassa pensione, che fornisce tutte le informazioni a questo riguardo.

Chiunque desideri usufruire del pensionamento anticipato deve considerare inoltre che è tenuto al versamento dei contributi AVS/AI fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria AVS. Per chi non svolge attività lucrativa i contributi sono calcolati in base al patrimonio e al reddito annuo da rendite moltiplicato per 20.

Circa un terzo del reddito personale della cassa pensione si crea negli ultimi cinque anni. È quindi chiara l'importanza degli ultimi 5 anni della vita lavorativa per il godimento del tempo libero successivo. Essendo, inoltre, i contributi di risparmio particolarmente elevati negli ultimi anni

prima del pensionamento, la decurtazione della rendita può facilmente ammontare a un paio di centinaia di franchi al mese.

2.9 Differimento della rendita

Per gli assicurati che continuano a lavorare anche dopo l'età ordinaria di pensionamento è possibile anche un differimento della rendita. Il differimento non è tuttavia un obbligo di legge e deve perciò essere tassativamente previsto nel regolamento della cassa pensione. Solo in tal caso, su richiesta, la persona assicurata può continuare ad essere assicurata nella cassa

pensione fino alla conclusione dell'attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Nel caso del differimento del pensionamento, l'aliquota di conversione e l'avere di vecchiaia sono superiori a quelli di un pensionamento ordinario. Di conseguenza aumenta la rendita di vecchiaia.

2.10 Rendita o capitale?

L'assicurato può farsi pagare almeno un quarto del proprio avere di vecchiaia LPP come prestazione in capitale. Le casse pensioni sono libere di superare questa quota e consentire la riscossione di capitale fino all'ammontare dell'intero avere di vecchiaia. In questo caso si tratta comunque di una prestazione facoltativa che deve essere prevista dal regolamento della cassa pensione interessata. Pur essendo possibile riscuotere in capitale la prestazione della cassa pensione, la rendita resta ancora l'alternativa scelta più frequentemente nella previdenza professionale.

Chi desidera riscuotere una prestazione in capitale deve comunicarlo tempestivamente alla cassa pensione, da due a tre anni prima del pensionamento a seconda del regolamento. Informazioni dettagliate sono disponibili nel regolamento della rispettiva cassa pensione.

La decisione in merito alla scelta della rendita, del capitale o di una soluzione mista dipende dal contesto familiare, dalla salute o dalla situazione finanziaria. Ogni alternativa ha i suoi vantaggi e svantaggi.

Rendita

Vantaggi

- Reddito costante per tutta la vita
- Soluzione comoda e sicura

Svantaggi

- Rendita per vedove e vedovi solo al 60%
- Rendita imponibile al 100%
- Gli eredi non ricevono nulla
- Mancanza di flessibilità
- Il partner non sposato perlopiù non riceve alcuna prestazione

Capitale

Vantaggi

- È possibile ottimizzare l'imposizione fiscale
- Dà una maggiore sicurezza per il coniuge superstite
- I superstiti ereditano il capitale restante
- Possibilità di beneficiare il partner
- Disponibilità finanziaria flessibile

Svantaggi

- Non è garantito un reddito vitalizio
- Il rischio di longevità è a proprio carico
- Richiede una gestione del patrimonio attiva e rigorosa

Scegliete la soluzione che più si adatta alle vostre esigenze in base alle seguenti affermazioni riferite a diverse situazioni di vita.

Quali di queste affermazioni vi si addicono meglio?	Rendita	Capitale
La mia priorità assoluta è la sicurezza a lungo termine.	■	
Il mio coniuge e i miei figli devono ereditare qualcosa dopo la mia morte.		■
Non ho altre disponibilità patrimoniali e dipendo da un reddito regolare.	■	
Non sono sposato e vorrei far beneficiare in caso di morte la mia/il mio convivente.		■
Vengo da una famiglia molto longeva e sono in ottima salute.	■	
Vorrei disporre liberamente del mio capitale.		■
Ho 65 anni e mia moglie ne ha 45. Dopo la mia morte deve percepire una rendita vitalizia.	■	
Ho una mia sicurezza finanziaria, pago già oggi tasse relativamente elevate e cerco possibilità di ottimizzazione.		■
Non voglio occuparmi della gestione del patrimonio.	■	
Vorrei avere una soluzione di previdenza personalizzata.		■ (o soluzione mista)


Confronto schematico tra prelievo del capitale e rendita

In caso di liquidazione in capitale con relativo investimento, sussiste la possibilità di gestire l' avere di vecchiaia in base alle proprie esigenze personali, tenendo conto della propria propensione al rischio e cogliendo le opportunità di rendimento aggiuntivo. Tuttavia, a seconda della strategia scelta, sono da considerare oscillazioni di valore del patrimonio investito più o meno importanti.

Normalmente il capitale viene eroso negli anni, pertanto i fondi liberi calano nel corso del tempo.

La liquidazione in capitale è particolarmente interessante dal punto di vista fiscale se è disponibile un elevato capitale della cassa pensione. Infatti, a differenza di quanto avviene con la rendita, in caso di liquidazione in capitale si può ottimizzare l'onere fiscale mediante la scelta della strategia di investimento.


Liquidazione in capitale



Chi opta per la riscossione di una rendita riceve pagamenti regolari per tutta la vita, senza doversi preoccupare degli investimenti di

capitale. Inoltre per i beneficiari di rendita coniugati può essere compresa anche una rendita a vita per coniugi.

Percezione di una rendita



Non esiste una risposta standard su quale sia la soluzione migliore. Del resto non è neppure necessario optare esclusivamente per una o per l'altra variante: esiste anche la possibilità di scegliere una forma mista di liquidazione in capitale parziale e rendita, soluzione che registra un successo crescente.

Vale la semplice regola secondo cui a partire da un avere di vecchiaia di cassa pensione di CHF 500 000 conviene prendere in considerazione in ogni caso anche la variante della liquidazione in capitale totale o parziale.

In ogni caso è sensato analizzare in anticipo con un esperto quale sarà la propria situazione dopo il pensionamento. I consulenti di Credit Suisse sono a vostra disposizione per aiutarvi con un procedimento sistematico a prendere la decisione giusta.

2.11

Prestazione di libero passaggio

Se si interrompe per un certo periodo la propria attività lavorativa e si esce dalla cassa pensione, la copertura previdenziale professionale deve continuare ad essere garantita, come prescritto dalla Legge sul libero passaggio del 17 dicembre 1993. In questo caso l'avere deve essere trasferito dalla cassa pensione a una fondazione di libero passaggio.

Quando diventa pertinente per voi il libero passaggio?

- Quando cambiate posto di lavoro e il vostro avere di libero passaggio non deve essere trasferito immediatamente, o deve essere trasferito solo in parte nella cassa pensione del vostro nuovo datore di lavoro.
- Quando non assumete immediatamente un nuovo impiego (ad esempio a causa di un congedo per maternità, di un soggiorno all'estero, di una formazione o di un perfezionamento non paralleli all'attività professionale).
- Quando vi mettete in proprio e rinunciate al pagamento in contanti del vostro capitale previdenziale.

- In caso di divorzio. In questo caso, in linea di principio, le prestazioni di libero passaggio rispettivamente d'uscita acquisite durante il matrimonio vengono divise a metà tra i due coniugi.
- Quando perdete il posto di lavoro diventando disoccupati.

Il capitale di libero passaggio può essere collocato presso una fondazione di libero passaggio sotto forma di soluzione assicurativa o bancaria. Le differenze principali in sintesi sono le seguenti.

	Assicurazione Polizza di libero passaggio	Banca Conto di libero passaggio	Deposito di libero passaggio
Interessi	Almeno il 60% del tasso minimo LPP	Tasso preferenziale rispetto a quello normale sul risparmio	Rendimento non garantito del risparmio in titoli
Prestazioni	Pagamento del capitale per l'ammontare della prestazione di libero passaggio versata maggiorato degli interessi	Pagamento del capitale per l'ammontare della prestazione di libero passaggio versata maggiorato degli interessi	Pagamento del capitale per l'ammontare dell'attuale controvalore dell'investimento in titoli

L'estinzione di una polizza o di un conto di libero passaggio è soggetta a chiare norme di legge. Il pagamento del capitale di libero passaggio è giustificato nei casi seguenti:

- impiego del capitale per il finanziamento della proprietà abitativa ad uso proprio;
- riscossione di una rendita per invalidità completa dell'assicurazione federale per l'invalidità;
- inizio di un'attività lucrativa indipendente non più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;

- contributo annuo versato alla cassa pensione superiore all'aveve di libero passaggio attuale;
- partenza definitiva dalla Svizzera*;
- decesso dell'intestatario: il capitale di previdenza viene versato ai beneficiari.

In caso di decesso il pagamento fa riferimento all'Ordinanza sul libero passaggio. Aventi diritto sono in primis il coniuge superstite, il partner registrato superstite o gli orfani. Le normative possono essere adeguate in misura limitata. A tale scopo rivolgetevi alla vostra istituzione di libero passaggio.

2.12 Soluzioni di previdenza 1e

Grazie a soluzioni di previdenza 1e personalizzate, imprenditori e aziende possono sfruttare tutti i vantaggi delle ultime novità nell'ambito della previdenza professionale. Queste ultime permettono alle aziende e agli imprenditori di organizzare in modo conveniente e moderno la previdenza dei collaboratori e la propria per la parte sovraobbligatoria eccedente le quote di salario di CHF 132 300.

In questo modo ogni assicurato può influire su una parte del suo capitale di previdenza, scegliendo tra diverse strategie d'investimento. I piani di previdenza 1e soddisfano le crescenti esigenze di maggiore flessibilità e individualizzazione della previdenza, lasciando agli assicurati la libertà di scegliere, con responsabilità in prima persona, la strategia d'investimento a seconda della capacità e della propensione al rischio individuali.

2.13 Imposte

I contributi versati per la previdenza professionale sono detraibili dalle imposte dirette della Confederazione, dei cantoni e dei comuni sul reddito imponibile. Sono particolarmente interessanti sotto questo aspetto i riscatti effettuati nella cassa pensione, in quanto completamente detraibili dal reddito imponibile. In questo caso è da tenere in considerazione che le prestazioni risultanti dai riscatti non possono essere prelevate in forma di capitale nei tre anni successivi.

Tassazione della rendita di vecchiaia

In linea generale le rendite sono interamente soggette alle imposte dirette federali, cantonali e comunali, insieme agli altri redditi.

Tassazione dei versamenti in capitale

I pagamenti in capitale effettuati dalla cassa pensione sono tassati da Confederazione, cantoni e comuni con un'aliquota ridotta, separatamente da altri redditi.

* Se una persona assicurata si trasferisce in uno Stato dell'UE/AELS dove è soggetta all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità o il decesso, i pagamenti in contanti sono possibili per la parte sovraobbligatoria del capitale di libero passaggio.

Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ogni cliente e può variare di conseguenza.

Prosecuzione del 2° pilastro per disoccupati a partire dai 58 anni di età

Il 1° gennaio 2021, nell'ambito della riforma delle prestazioni complementari, è entrata in vigore una nuova normativa per il 2° pilastro. A partire da tale data, i dipendenti licenziati dal datore di lavoro dopo il compimento dei 58 anni possono decidere di proseguire il rapporto di previdenza professionale conservando il diritto a ulteriore remunerazione, percezione di una rendita e prestazioni in caso di invalidità o decesso. Le casse pensioni possono offrire questa possibilità anche dall'età di 55 anni. Durante la proroga del rapporto di assicurazione è possibile ampliare ulteriormente la previdenza per la vecchiaia mediante contributi di risparmio, che devono essere versati sia dal datore di lavoro che dal dipendente. Rimangono consentiti anche i riscatti facoltativi al fine di migliorare le prestazioni. Inoltre la cassa pensione può stabilire nel regolamento che, su richiesta dell'assicurato, viene assicurato uno stipendio inferiore a quello attualmente percepito per tutte le prestazioni o solo per le prestazioni di vecchiaia.

Se la prosecuzione dell'assicurazione dura oltre due anni, di norma le prestazioni assicurative devono essere percepite sotto forma di rendita. In questo caso la prestazione d'uscita non potrà più essere prelevata anticipatamente o costituita in pegno per un'abitazione di proprietà ad uso proprio. Fanno eccezione le prestazioni sovraobbligatorie, per le quali il regolamento prevede esclusivamente il versamento sotto forma di capitale.

3


La previdenza privata (3° pilastro)

Secondo la Costituzione federale, la somma delle prestazioni del 1° e del 2° pilastro deve garantire il mantenimento del tenore di vita abituale. L'obiettivo è assicurare un reddito da rendita pari a circa il 60% dell'ultimo salario. A parte il dubbio se il 60% dell'ultimo salario consenta di mantenere il tenore di vita abituale, questo diritto può essere soddisfatto solo per salari modesti.

Come si può vedere dal grafico sottostante, già a partire da un salario medio di CHF 60 000 le prestazioni del 1° e del 2° pilastro non sono più sufficienti per raggiungere il 60% dell'ultimo salario. Inoltre, per esperienza, si fissa quale obiettivo una percentuale maggiore (circa l'80% dell'ultimo stipendio) allo scopo di mantenere il consueto tenore di vita.

Prestazioni e lacune in relazione allo stipendio annuo

Prestazione in % dell'ultimo salario



Solo per finalità illustrative

Nel caso di un pensionamento anticipato, che comporta le relative riduzioni in ambito AVS e cassa pensione, il 60% dell'ultimo reddito non è più raggiungibile già a partire dai salari più bassi. Il grafico mostra anche che la lacuna previdenziale si allarga con l'aumento del reddito. Chiunque desideri usufruire del pensionamento anticipato o abbia attualmente un reddito superiore deve quindi provvedere individualmente all'implementazione di una soluzione

previdenziale che gli consenta di conservare il suo tenore di vita nella vecchiaia. Affinché la vita da pensionati sia senza preoccupazioni, la rendita disponibile dovrebbe ammontare all'80% dell'ultimo reddito. Con un salario di CHF 100 000, quindi, dopo il pensionamento dovrebbero essere disponibili CHF 80 000. Conclusione: per disporre di un capitale sufficiente bisogna risparmiare per tempo. In questo scenario, il 3° pilastro ricopre un ruolo importante.

3.1 Previdenza vincolata e libera

Essenzialmente il 3° pilastro prevede due modalità distinte: la previdenza vincolata (pilastro 3a) e la previdenza libera (pilastro 3b). La previdenza vincolata è orientata sul lungo termine e i versamenti, la disponibilità e le agevolazioni sottostanno a disposizioni di legge. In compenso, lo Stato favorisce questa forma di previdenza privata con agevolazioni fiscali. La previdenza libera è flessibile. Di regola non è soggetta a obblighi imposti dallo Stato ma, tranne poche eccezioni, non gode di alcuna agevolazione fiscale.

La previdenza vincolata (pilastro 3a)

La previdenza vincolata (pilastro 3a) è favorita dalla Confederazione con misure di politica fiscale e di promozione della proprietà abitativa. Essa gode di vari vantaggi fiscali, ma è vincolata a disposizioni di legge. Per esempio, possono beneficiare della previdenza vincolata solo le persone con un reddito di lavoro soggetto all'AVS obbligatoria.

La previdenza vincolata in sintesi:

- i versamenti nel pilastro 3a possono essere dettratti dal reddito imponibile fino a determinati importi massimi;
- nessuna imposta preventiva o sulla sostanza per tutta la durata;
- al momento del versamento, il capitale previdenziale è tassato a un'aliquota inferiore, separatamente dagli altri redditi.

I contributi massimi detraibili dal 2023 sono i seguenti.

	Importo massimo	
Persona che svolge attività lucrativa con 2° pilastro	CHF	7 056
Persona che svolge attività lucrativa senza 2° pilastro: 20% del reddito da lavoro netto, massimo	CHF	35 280

La previdenza vincolata è particolarmente interessante in quanto i contributi versati nel pilastro 3a sono detraibili direttamente dal reddito imponibile. Gli esempi che seguono mostrano

sulla base di due diversi importi previdenziali quale risparmio fiscale annuo si può raggiungere con un versamento (CHF 3 000 o CHF 7 056) nel pilastro 3a.

Esempio 1

(persona sola, cattolica, reddito imponibile: CHF 60 000, importo massimo 2023, aliquota d'imposta 2022, città di Lugano)

	Senza pilastro 3a	Con pilastro 3a Versamento parziale	Con pilastro 3a Importo massimo
Versamento annuo		CHF 3 000	CHF 7 056
Totale imposte	CHF 8 255	CHF 7 531	CHF 6 590
Risparmio fiscale annuo		CHF 724	CHF 1 665

Esempio 2

(coppia, cattolica, reddito imponibile: CHF 120 000, importo massimo 2023, aliquota d'imposta 2022, città di Lugano)

	Senza pilastro 3a	Con pilastro 3a Versamento parziale	Con pilastro 3a Versamento parziale
Versamento annuo	CHF	CHF 3 000	CHF 7 056
Totale imposte	CHF 19 909	CHF 19 044	CHF 17 844
Risparmio fiscale annuo	CHF	CHF 865	CHF 2 065

Le possibilità di risparmio fiscale, i tassi d'interesse e le opportunità di rendimento allettanti fanno del pilastro 3a una delle possibilità di risparmio più interessanti; esso offre la possibilità di provvedere al futuro e di colmare eventuali lacune previdenziali.

La previdenza libera (pilastro 3b)

La previdenza libera (pilastro 3b) include tutti i risparmi, conti di risparmio, obbligazioni, investimenti nel mercato monetario, azioni, quote di fondi d'investimento, proprietà abitativa e così via, ed è aperta a chiunque. Il capitale risparmiato è di norma disponibile liberamente in qualsiasi momento. A differenza della previdenza vincolata, quella libera di regola non gode di agevolazioni fiscali, con la sola eccezione delle assicurazioni sulla vita e degli investimenti azionari che a determinate condizioni presentano dei vantaggi fiscali.

La previdenza libera in sintesi:

- i versamenti non sono detraibili dal reddito imponibile;
- interessi e proventi maturati nel corso della sua durata non sono esenti da imposte (fanno eccezione, a determinate condizioni, le assicurazioni sulla vita e gli investimenti azionari);
- la previdenza libera può essere di norma riscossa in qualsiasi momento;
- la durata della previdenza può essere scelta liberamente;
- ferme restando le porzioni legittime, la clausola beneficiaria in caso di decesso può essere definita liberamente.

Erogazione della previdenza vincolata

I diritti derivanti dal pilastro 3a sono in via di principio esigibili al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria AVS e devono essere riscossi al più tardi entro questa data, a meno che il contraente non dimostri di svolgere ancora un'attività lucrativa. Coloro che svolgono un'attività lucrativa possono rinviare la riscossione della prestazione di vecchiaia del pilastro 3a fino alla cessazione dell'attività lucrativa, ma al massimo per 5 anni, fino all'età di 69 (donne) o 70 anni (uomini), beneficiando così di vantaggi fiscali per i versamenti. I fondi del pilastro 3a restano vincolati e, ferme restando le possibilità di riscossione anticipata citate qui di seguito, non possono essere erogati prima dei cinque anni precedenti il raggiungimento dell'età pensionabile. La legge permette un'erogazione anticipata del capitale del pilastro 3a nei casi seguenti:

- acquisto di una proprietà abitativa per uso personale;
- ammortamento di un'ipoteca su una proprietà abitativa ad uso personale;
- avvio di un'attività lucrativa indipendente;
- cambio di settore nell'ambito dell'attività lucrativa indipendente;
- partenza definitiva dalla Svizzera (espatrio);
- riscatto in una cassa pensione;
- riscossione di una rendita completa d'invalidità dell'Assicurazione federale per l'invalidità;
- in caso di decesso dell'intestatario della previdenza, i fondi previdenziali vanno ai beneficiari.

In caso di decesso dell'intestatario della previdenza la clausola beneficiaria fa riferimento all'ordinanza del Consiglio federale OPP 3, sia in presenza di una soluzione assicurativa sia nel caso di una soluzione bancaria. Risultano beneficiari (nell'ordine indicato):

1. il coniuge o il partner registrato superstite
2. i discendenti diretti e in determinate circostanze anche le persone sostenute e il convivente
3. i genitori
4. i fratelli e le sorelle e
5. i restanti eredi

Nel punto 2, l'intestatario della previdenza può definire in modo più particolareggiato i beneficiari e i rispettivi diritti. Rivolgetevi alla vostra assicurazione o banca per i moduli necessari.

Soluzioni in titoli nell'ambito della previdenza vincolata (pilastro 3a)

Oltre al versamento dei contributi nel pilastro 3a sul conto di previdenza, di regola le fondazioni di previdenza offrono anche la possibilità di investire in titoli – nella cosiddetta Previdenza in titoli 3° pilastro. Mentre il conto di previdenza si addice a contraenti avversi a qualsiasi tipo di rischio o con un orizzonte d'investimento a breve termine (fino a cinque anni), la soluzione in titoli è adatta a coloro che presentano un orizzonte d'investimento di medio-lungo periodo. I vantaggi fiscali sono ovviamente gli stessi per le due varianti, ma l'investimento del risparmio in titoli offre possibilità di rendimento superiori ai conti di risparmio tradizionali. Sono offerte varie soluzioni d'investimento in titoli, a seconda delle aspettative di reddito e del profilo di rischio, che si differenziano per la quota azionaria contenuta. Le soluzioni d'investimento in titoli del pilastro 3a sono gestite con gli stessi criteri rigorosi delle casse pensioni. Per quanto i titoli siano soggetti per la loro stessa natura a oscillazioni dei corsi, essi offrono anche la possibilità di un incremento a lungo termine del patrimonio previdenziale.

	Previdenza vincolata – pilastro 3a	Previdenza libera – pilastro 3b
Gruppi di persone aventi diritto	Persone con un reddito da attività lucrativa soggetto ad AVS obbligatoria	Tutti
Durata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prelievo in linea di principio al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ▪ Prelievo anticipato possibile al massimo 5 anni prima ▪ Differimento al massimo di 5 anni in caso di prosecuzione dell'attività lavorativa 	Determinabile liberamente
Disponibilità	Consentita solo nei casi previsti dalla legge	Di principio sempre possibile
Clausola beneficiaria	Regolamentazione clausola beneficiaria in base all'art. 2 dell'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) (vedi pagina 28)	Di principio a libera scelta (cfr. diritto successorio)
Costituzione in pegno	Possibile solo per proprietà abitativa ad uso personale	Possibile per qualsiasi utilizzo
Detrazione dei versamenti	I versamenti sono detraibili dal reddito imponibile	Non detraibili
Tassazione nel corso della durata	Nessuna imposta sulla sostanza, sul reddito e preventiva	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sostanzialmente soggetta a imposta sul reddito (eccezione: assicurazione sulla vita e utili di capitale) ▪ Imposta sulla sostanza ▪ Imposta preventiva (eccezione: assicurazioni sulla vita)
Tassazione versamento della prestazione	Aliquota ridotta; tassazione separata dagli altri redditi	Di regola non soggetta a imposizione (regole speciali per le assicurazioni sulla vita)

Anche se la maggior parte dei pensionati in Svizzera dispone di un buon cuscinetto finanziario, vi sono persone che dopo il pensionamento hanno un reddito molto modesto. Appartengono a questo gruppo soprattutto le donne sole monoreddito, come pure vedove e divorziate. Spesso le donne, dovendo dedicarsi all'educazione dei figli per molti anni, non hanno svolto un'attività lucrativa o hanno lavorato a tempo parziale con un salario più modesto, e quindi nelle loro casse pensioni mancano interi anni di assicurazione che

successivamente penalizzano pesantemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche. A causa di questa struttura a «patchwork» prevalentemente femminile della carriera lavorativa orientata a favore della famiglia, dopo il pensionamento le donne dispongono di un reddito molto più basso, pur rimanendo spesso attive più a lungo degli uomini. Soprattutto per questo gruppo di persone è estremamente importante chiarire tempestivamente la situazione previdenziale individuale e poter usufruire di una consulenza professionale.

4 Excursus: riconoscere e colmare le lacune previdenziali

4.1 Esempio di un pensionamento ordinario

La base di calcolo del reddito dopo un pensionamento ordinario è costituita dalle prestazioni del 1° e 2° pilastro. Il seguente esempio di calcolo si basa per il 1° pilastro sull'assenza di lacune nei versamenti obbligatori all'AVS e sul pagamento di contributi AVS a partire dai 20 anni di età.

La rendita di vecchiaia AVS massima dall'1.1.2023 ammonta a CHF 29 400. Per il 2° pilastro ipotizziamo che la cassa pensione eroghi una rendita di CHF 30 000 (le effettive prestazioni del 2° pilastro sono riportate sul certificato della cassa pensione).

Situazione prima del pensionamento

Salario annuo	CHF 100 000
---------------	-------------

Situazione dopo il pensionamento

Prestazioni AVS (1° pilastro)	CHF 29 400
Prestazioni della cassa pensione (2° pilastro)	CHF 30 000
Totale	CHF 59 400

Partendo dal presupposto che per mantenere il tenore di vita abituale si dovrebbe poter disporre

dell'80% dell'ultimo reddito, arriviamo in questo caso a un fabbisogno di CHF 80 000.

Calcolo della lacuna previdenziale

Fabbisogno	CHF 80 000
Prestazioni del 1° e 2° pilastro	CHF 59 400
Lacuna previdenziale annua	CHF 20 600

Il risultato è quindi una lacuna annua di CHF 20 600 che deve essere colmata con i risparmi personali. L'aspettativa di vita media di un uomo

dopo il pensionamento è di 20 anni. Il fabbisogno di capitale ammonta dunque a più di CHF 410 000.

Lacuna previdenziale

20 anni × CHF 20 600	CHF 412 000
----------------------	-------------

Il prossimo esempio di calcolo illustra l'incidenza di un pensionamento anticipato sulla rendita AVS.

4.2

Esempio di un pensionamento anticipato

Se già con un pensionamento ordinario si arriva a importi considerevoli da prefinanziare, la situazione diventa ancora più sensibile nel caso di un pensionamento anticipato. Il pensionamento anticipato per quanto concerne la previdenza professionale non è regolato espressamente da norme di legge. È determinante il rispettivo regolamento della cassa pensione.

L'aliquota di conversione e l'avere di vecchiaia sono comunque di regola inferiori rispetto a un pensionamento ordinario. La conseguenza è una riduzione della rendita di vecchiaia. Nell'esempio seguente partiamo dal presupposto che la persona assicurata richieda le prestazioni dell'AVS e della cassa pensione due anni prima del pensionamento ordinario.

Situazione prima del pensionamento

Salario annuo	CHF 100 000
---------------	-------------

Situazione dopo il pensionamento con riscossione anticipata di due anni

Prestazioni AVS (riduzione della rendita del 13,6%)	CHF 25 402
Prestazioni della cassa pensione secondo il regolamento	CHF 25 500
Totale	CHF 50 902

La riduzione delle prestazioni del 2° pilastro varia a seconda della cassa pensione. Per questo esempio è stata ipotizzata una riduzione del 15%.

Anche in questo caso partiamo dal presupposto che per mantenere il tenore di vita abituale si dovrebbe poter disporre dell'80% dell'ultimo reddito.

Calcolo della lacuna previdenziale

Fabbisogno	CHF 80 000
Prestazioni del 1° e 2° pilastro	CHF 50 902
Lacuna previdenziale annua	CHF 29 098
Totale lacuna previdenziale: 22 anni × CHF 29 098	CHF 640 156

Questa lacuna annua ora deve essere coperta per 22 anni, a seguito della riscossione anticipata di 2 anni, e ciò porta a una lacuna previdenziale di più di CHF 640 000.

Inoltre questa somma non include i contributi AVS da pagare fino al raggiungimento dell'età pensionabile AVS ordinaria.

È chiaro quindi che il periodo dopo il pensionamento deve essere pianificato attentamente e con un buon anticipo, per poterlo godere senza problemi. La pianificazione dovrebbe iniziare non oltre il compimento dei 55 anni, se si vuole avere ancora il tempo di adottare tutte le misure necessarie.

Per colmare le lacune previdenziali ci sono diverse possibilità.

4.3 Versamenti nel pilastro 3a

Non da ultimo grazie ai vantaggi fiscali già descritti, la previdenza vincolata rappresenta la base per trascorrere senza problemi il periodo dopo il pensionamento. Il tasso preferenziale del conto di previdenza e le opportunità di rendimento legate alla previdenza in titoli fanno del pilastro 3a uno strumento di risparmio allettante.

È importante a questo scopo cominciare a risparmiare il più presto possibile. Grazie all'effetto degli interessi composti, chi prima inizia a risparmiare realizza con versamenti complessivi inferiori un capitale finale superiore a quello di chi effettua versamenti più importanti ma cominciando più tardi. Vale quindi la pena iniziare per tempo a effettuare versamenti nel pilastro 3a.

4.4 Riscatti nella cassa pensione

Se previsti dal regolamento della cassa pensione e se sussistono lacune di copertura, i riscatti nel 2° pilastro sono un mezzo comprovato per migliorare la previdenza risparmiando al contempo sulle imposte. L'ammontare del riscatto consentito dipende dalle lacune di copertura personali e può essere richiesto alla cassa pensione. Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa, occorre prima di tutto rimborsarli

completamente prima di poter effettuare altri riscatti. Eventuali averi su conti di libero passaggio devono inoltre essere prima trasferiti alla cassa pensione. Le prestazioni risultanti da eventuali riscatti non possono essere versate sotto forma di capitale dalla previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. Se vengono effettuati comunque prelievi di capitale entro questo termine, in linea di massima il vantaggio fiscale viene annullato mediante recupero delle imposte.

Il riscatto nella cassa pensione serve a migliorare la prestazione previdenziale e l'importo è detraibile dalle imposte nello stesso anno. Nel caso di una lacuna considerevole, è consigliabile non effettuare il riscatto con un solo versamento, ma scaglionarlo su più anni, per poter usufruire delle detrazioni fiscali massime possibili. Gli esperti di Credit Suisse sono a vostra disposizione per una consulenza adeguata.

4.5 Risparmio nella previdenza libera

Nella previdenza libera sono disponibili varie possibilità di risparmio del capitale necessario per il periodo dopo il pensionamento, presso una

banca o con una soluzione assicurativa. Richiedete una consulenza al riguardo a un esperto di Credit Suisse.

5 Excursus: risparmio fiscale al momento del pagamento delle prestazioni

È noto che con la previdenza si può risparmiare sulle imposte già nel periodo in cui vengono effettuati i versamenti. Molto meno noto è il fatto che anche al momento del pagamento delle prestazioni previdenziali è possibile un certo risparmio fiscale, se la pianificazione avviene con sufficiente anticipo e si seguono alcune avvertenze:

- versamento del capitale del 2° pilastro e del pilastro 3a in anni fiscali diversi;
- apertura di più conti di previdenza del pilastro 3a.

Con queste due semplici misure si può interrompere la progressione fiscale all'erogazione del capitale risparmiando così sensibilmente sulle imposte, come illustrato dagli esempi* di calcolo qui di seguito.

Ipotesi

Erogazione capitale 2° pilastro (cassa pensione o libero passaggio)	CHF 400 000
Erogazione capitale pilastro 3a (primo conto di previdenza)	CHF 150 000
Erogazione capitale pilastro 3a (secondo conto di previdenza)	CHF 150 000
Totale erogazione capitale	CHF 700 000

Erogazione del capitale nello stesso anno

Se si riscuote il capitale del 2° e del 3° pilastro nello stesso anno, queste prestazioni previdenziali sono erogate contemporaneamente e tassate

cumulativamente. Per una persona sposata, di confessione cattolica e residente a Lugano ne risulta, sulla base delle aliquote d'imposta del 2022, la seguente imposizione fiscale:

Erogazione del capitale	CHF 700 000
./.. imposizione fiscale	CHF 40 222
Erogazione al netto delle imposte	CHF 659 778

* L'imposizione fiscale varia da cantone a cantone e deve in ogni caso essere verificata.


Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ogni cliente e può variare di conseguenza.

Erogazione del capitale in più anni

In via di principio, i contributi del pilastro 3a possono essere versati su più conti di previdenza. Ciò permette di estinguere i conti di previdenza del pilastro 3a in anni diversi, interrompendo così la progressione fiscale.

È consigliabile, quindi, tenere due o tre conti di previdenza. Inoltre anche l'erogazione del 2° pilastro o di un'eventuale soluzione di libero passaggio può avvenire in un altro anno. La tabella sottostante indica per quanto tempo al massimo le prestazioni dei diversi pilastri sono disponibili.

Disponibilità delle prestazioni in caso di prelievo di fondi della previdenza



1° anno	prelievo pilastro 3a (primo conto di previdenza)	CHF 150 000	./ onere fiscale per il 1° anno	CHF 6 507
2° anno	prelievo pilastro 3a (secondo conto di previdenza)	CHF 150 000	./ onere fiscale per il 2° anno	CHF 6 507
3° anno	erogazione del capitale 2° pilastro (cassa pensione o conto/polizza di libero passaggio)	CHF 400 000	./ onere fiscale per il 3° anno	CHF 21 832
Onere fiscale totale				CHF 34 846
Erogazione al netto delle imposte				CHF 665 154

Riscuotendo la prestazione previdenziale del 2° e 3° pilastro in anni fiscali diversi, l'onere fiscale si riduce così di CHF 5 376.

6

Excursus: misure individuali in caso di incapacità di discernimento o decesso

6.1 Regime matrimoniale e diritto successorio

Il Codice civile svizzero contiene norme unitarie sia per quanto riguarda il regime matrimoniale che il diritto successorio. Di regola, per molte coppie sposate e non, queste disposizioni legali conducono a risultati ragionevoli. In caso contrario, le regolamentazioni del regime dei beni e del diritto successorio possono essere adattate alla situazione personale, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. In base alla propria situazione familiare e all'origine dei valori patrimoniali, le possibilità di organizzazione della propria successione sono spesso associate ad accordi relativi al regime dei beni durante il matrimonio.

Diritto matrimoniale

Le norme inerenti il regime dei beni disciplinano i rapporti patrimoniali tra i coniugi durante il matrimonio e le pretese di ciascuno in seguito allo scioglimento dello stesso. Il matrimonio viene sciolto a causa di una sentenza di divorzio o in seguito al decesso di un coniuge. Alla morte di una persona coniugata, le regole relative al regime dei beni fra i coniugi determinano quale parte del patrimonio spetta al coniuge superstite in conseguenza dello scioglimento del regime matrimoniale e quindi quale parte del patrimonio rientra nella massa successoria del defunto che sarà in seguito da ripartire fra gli eredi.

Diritto successorio

Il diritto successorio stabilisce cosa succede con il patrimonio di una persona (coniugata o meno) dopo il suo decesso. Poiché il coniuge superstite è erede legittimo, oltre alla pretesa di una parte di patrimonio in base al regime dei beni, egli ha diritto anche ad una quota di eredità del coniuge deceduto.

Unione domestica registrata

La stessa regolamentazione vale anche per le coppie dello stesso sesso nell'ambito della Legge sull'unione domestica registrata, questo sia per il regime dei beni che per il diritto successorio.

Differenze a livello cantonale

Le differenze a livello cantonale riguardano solamente il tipo di procedura applicabile e le autorità, gli uffici e i tribunali competenti in materia di regime dei beni e di diritto successorio. A seconda del cantone e del tipo di richiesta, la competenza può quindi essere dei tribunali, dei notai o delle autorità comunali. Per la competenza territoriale, in linea di principio è determinante l'ultimo domicilio. Anche l'imposta successoria è disciplinata a livello cantonale. Spesso all'interno di ogni singolo cantone le aliquote delle imposte sulle successioni e sulle donazioni si equivalgono, cosicché anche le donazioni effettuate in vita sottostanno alla medesima percentuale di imposta delle donazioni per causa di morte. I coniugi, e in molti cantoni anche i discendenti diretti, non sono soggetti alle imposte di successione e di donazione. Gli eredi soggetti a questo tipo di imposizione fiscale hanno spesso importi esenti o limiti di esenzione.


Partecipazione agli acquisti

Appartenenza alle masse patrimoniali

Godimento, amministrazione e disposizione durante il matrimonio

Liquidazione del regime dei beni;
compensazione reciproca di debiti e pretese compensative








Divisione dell'aumento



Con il matrimonio i coniugi sono automaticamente soggetti alle disposizioni sulla partecipazione agli acquisti. Si parla quindi di regime ordinario. Mediante convenzione matrimoniale i fidanzati o i coniugi possono modificare

i criteri della partecipazione agli acquisti o passare al regime della comunione dei beni o della separazione dei beni (regimi dei beni su base contrattuale).

II. Regimi per convenzione matrimoniale


	Comunione dei beni			Separazione dei beni*	
	Coniuge A	Coniuge A+B	Coniuge B	Coniuge A	Coniuge B
Appartenenza alle masse patrimoniali	Beni propri Patrimonio per l'uso personale e conformemente alla convenzione matrimoniale	Patrimonio comune Tutto quanto non è patrimonio proprio = proprietà indivisa	Beni propri Patrimonio per l'uso personale e conformemente alla convenzione matrimoniale	tutti i redditi e l'intero patrimonio	tutti i redditi e l'intero patrimonio
Godimento, amministrazione e disposizione durante il matrimonio	 solo	 in comune	 solo	 solo	 solo
Liquidazione del regime dei beni; compensazione reciproca di debiti e pretese compensative					
Divisione dell'aumento	Pretesa rispettivamente eredità di A		Pretesa rispettivamente eredità di B		Nessuna liquidazione secondo il regime dei beni

Unione domestica registrata

Il regime ordinario per i partner registrati è la separazione dei beni. Per convenzione essi

possono optare per la partecipazione agli acquisti, ma non per la comunione dei beni.

Ordine delle parentele



- ⊗ Defunto
- ⊖ Preceduti
- ⊙ Persone non aventi diritto alla successione
- Discendenti diretti
- Discendenti della stirpe dei genitori
- Genitori del defunto
- Discendenti della stirpe degli avi
- Il coniuge superstite (o il partner registrato) è escluso dall'ordine delle parentele

Ogni parentela esclude la successiva.

Sono considerati eredi legittimi i parenti (secondo il grado di parentela) e il coniuge o il partner registrato superstite. Il grafico mostra lo schema del diritto successorio svizzero:

se non vi sono discendenti nella prima parentela, ereditano i parenti della 2ª o 3ª parentela, in tutti i gradi per stirpi. La quota ereditaria del coniuge o del partner registrato varia a seconda dei parenti che partecipano all'eredità.

Convenzione matrimoniale, testamento e contratto successorio

Le disposizioni legali possono essere modificate entro i limiti di legge (p. es. tutela della porzione legittima). Tramite convenzione matrimoniale, le persone coniugate hanno la possibilità di modificare i criteri della partecipazione agli acquisti (spesso assegnando l'intero aumento al partner superstite) o di concordare il regime della comunione dei beni o della separazione dei beni. Per essere valida, la convenzione matrimoniale richiede un atto pubblico (allestito da un notaio/pubblico ufficiale).

Nel diritto successorio, la personalizzazione può avvenire tramite testamento o contratto successorio. Per il testamento esistono due forme di costituzione: atto olografo (manoscritto) oppure mediante atto pubblico con due testimoni. Il contratto successorio può invece essere costituito solo mediante atto pubblico con due testimoni. Disposizioni utili in materia di diritto successorio sono ad esempio le norme sulla divisione dell'eredità e sulla fissazione di valori di computo o la nomina di un esecutore testamentario. Eventualmente può anche essere opportuno trasferire valori patrimoniali già in tempo di vita o, nel caso del patrimonio di previdenza, adeguare la clausola beneficiaria. In questi casi devono tuttavia essere considerate le eventuali conseguenze per la futura divisione ereditaria (ad es. che la porzione legittima sia rispettata).

Indicazioni sulla previdenza professionale, la previdenza individuale vincolata e la previdenza individuale libera

Per molte persone il patrimonio di previdenza costituisce una parte considerevole del patrimonio complessivo. La regolamentazione dei beneficiari dei fondi di previdenza costituisce pertanto un aspetto importante nella pianificazione successoria.

- Le pretese nei confronti degli istituti della previdenza professionale e nei confronti delle istituzioni di libero passaggio (2° pilastro) non rientrano nel diritto successorio. Dopo la morte, i diritti spettano direttamente ai beneficiari ai sensi del regolamento, della polizza o dell'Ordinanza sul libero passaggio.
- Nel caso della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a), le clausole beneficiarie risultano dall'ordinanza del Consiglio federale OPP 3. Come nel caso del 2° pilastro, le pretese non rientrano nella successione. Sono tuttavia soggette a riduzione per l'entità del valore di riscatto o dell'importo del pagamento nei confronti degli eredi con tutela della porzione legittima.
- Infine, nelle assicurazioni della previdenza individuale libera (pilastro 3b), i beneficiari possono essere scelti liberamente. Con il decesso della persona assicurata il beneficiario ha una pretesa diretta al versamento della prestazione assicurativa. Il valore di riscatto va però a sommarsi alla massa ereditaria del defunto e può quindi sottostare a eventuali pretese di riduzione degli eredi legittimari.

Se consentito dalla legge o previsto dai regolamenti degli istituti di previdenza, può essere opportuno adeguare l'ordine dei beneficiari.

6.3

Diritto della protezione degli adulti

Nel 2013 il diritto tutorio è stato sottoposto a una completa revisione ed è stato sostituito dal diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti. Tra i principali cambiamenti vanno annoverati l'introduzione di autorità specializzate, di provvedimenti su misura determinati dalle autorità, il rafforzamento della solidarietà tra familiari e la promozione del diritto di autodeterminazione. Il nuovo diritto prevede l'intervento dell'autorità solo se, in caso di insorgenza di un'incapacità di

discernimento, il supporto da parte della famiglia o la rappresentanza legale del partner non sia sufficiente e se l'interessato non abbia adottato altre misure individuali. Il diritto di autodeterminazione può essere esercitato con l'allestimento di un mandato precauzionale e/o di direttive del paziente. Queste misure sono consigliabili in particolare in mancanza di partner o se si desidera affidare questi compiti a una determinata persona.

6.4

Mandato precauzionale e direttive del paziente

Mandato precauzionale

Una persona capace di discernimento può incaricare una persona fisica o giuridica di prendersi cura della propria persona e/o dei propri interessi patrimoniali e/o di rappresentarla nelle relazioni giuridiche qualora divenisse incapace di discernimento. Per farlo, dovrà definire gli incarichi che intende trasferire alla persona designata e potrà inoltre impartire istruzioni circa l'adempimento di tali incarichi. Il mandato precauzionale deve essere costituito per atto olografo o per atto pubblico.

Direttive del paziente

Una persona capace di discernimento può determinare, attraverso le direttive del paziente, quali provvedimenti medici approva o non approva in caso di sua incapacità di discernimento. Essa può altresì nominare una persona fisica che, in caso di sua incapacità di discernimento, sarà autorizzata a concordare gli interventi medici con il medico curante e a decidere in suo nome. Infine, potrà impartire delle istruzioni a tale persona. Si consiglia di discutere le direttive del paziente con il medico di famiglia nonché di aggiornare ogni due anni la data e la firma del relativo documento, anche se rimane invariato.

Nel diritto matrimoniale e successorio e nel diritto della protezione degli adulti è opportuno ricorrere alla consulenza di un esperto.

Avere di vecchiaia presso la cassa pensione

L' avere di vecchiaia presso la cassa pensione, detto anche capitale della cassa pensione o prestazione della cassa pensione, corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia accumulati inclusi eventuali riscatti, prestazioni di libero passaggio trasferite e interessi.

AVS/AI (1° pilastro)

L' assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e l' assicurazione per l' invalidità (AI) formano insieme alle prestazioni complementari (PC) il 1° pilastro della previdenza in Svizzera. Quale forma previdenziale statale obbligatoria è intesa a coprire il minimo vitale in caso di vecchiaia, invalidità e decesso. Fondamentalmente ogni persona che risiede o lavora in Svizzera è assicurata.

Costituzione in pegno (delle prestazioni per il finanziamento della proprietà abitativa)

Le prestazioni previdenziali vengono costituite in pegno come garanzia a favore del creditore ipotecario. Contrariamente al prelievo anticipato nell' ambito del secondo pilastro la prestazione di vecchiaia e la copertura previdenziale rimangono intatte fintantoché non si ricorre alla garanzia.

Deduzione di coordinamento

Per deduzione di coordinamento si intende l' importo che viene dedotto dal salario lordo (salario determinante) per ottenere il salario LPP assicurato (salario coordinato). La deduzione serve a coordinare il 1° e il 2° pilastro e corrisponde a 7/8 dell' importo massimo della rendita di vecchiaia semplice AVS.

Differimento della rendita (AVS/LPP)

Donne e uomini possono differire la riscossione della rendita AVS fino a cinque anni. Un differimento della rendita deve essere notificato al più tardi al raggiungimento dell' età ordinaria di pensionamento. La durata del differimento non deve essere stabilita in anticipo. Il differimento minimo è di un anno. In seguito la rendita può essere richiesta mensilmente in qualsiasi momento. Il differimento della rendita comporta l' aumento della stessa. Un differimento della rendita LPP è possibile, ma dipende dalle disposizioni contenute nel regolamento della cassa pensione. Il regolamento di un istituto di previdenza può consentire il differimento del pensionamento fino a un massimo di cinque anni dal raggiungimento dell' età pensionabile ordinaria per l' AVS.

Fattore di calcolo/aliquota di conversione

Per fattore di calcolo/aliquota di conversione si intende il tasso percentuale con cui un capitale viene convertito in una rendita. L' aliquota di conversione per la previdenza professionale obbligatoria viene stabilita nella LPP.

Lacuna previdenziale

In genere, la rendita percepita durante il periodo del pensionamento è inferiore al reddito (netto) del periodo precedente. Si parla di lacuna previdenziale quando le prestazioni della previdenza statale e professionale dopo il pensionamento non sono in grado di garantire lo stesso tenore di vita. È possibile colmare questa lacuna anche mediante risparmio volontario nel 3° pilastro.

Legge federale sull' assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Secondo la Legge federale sull' assicurazione contro gli infortuni (LAINF) tutti i lavoratori devono essere assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali. Gli occupati a tempo parziale che lavorano meno di 8 ore settimanali presso un datore di lavoro sono assicurati soltanto contro gli infortuni professionali. Nella determinazione della durata di lavoro minima, le ore lavorate presso due o più datori di lavoro non possono essere cumulate.

LPP (2° pilastro)

La Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l' invalidità (LPP) regola in via definitiva la previdenza professionale obbligatoria e contempla alcune disposizioni riguardanti il regime sovraobbligatorio. Per quest' ultimo si applica sostanzialmente quanto previsto dal Codice delle obbligazioni svizzero. L' obiettivo della LPP è quello di consentire, insieme al 1° pilastro, il mantenimento del tenore di vita abituale fino a un determinato reddito.

Ordine dei beneficiari

L'ordine dei beneficiari indica a chi ed eventualmente in che ordine i fondi della previdenza vengono versati al verificarsi dell'evento assicurato. L'ordine dei beneficiari può essere modificato risp. completato nell'ambito delle disposizioni di legge. Per il 2° pilastro e per il pilastro 3a, in caso di decesso l'aveve viene versato secondo le disposizioni di legge relative all'ordine dei beneficiari. In caso di assicurazioni del pilastro 3b il contraente può stabilire nella clausola beneficiaria chi usufruirà della prestazione assicurativa. L'ordine dei beneficiari può essere modificato in ogni momento per iscritto nel corso della durata del contratto, a condizione che non sia stato espressamente definito come irrevocabile.

Prelievo anticipato (delle prestazioni per il finanziamento della proprietà abitativa)

Nel caso di prelievo anticipato l'aveve di risparmio disponibile viene prelevato interamente o parzialmente in contanti. Un prelievo anticipato è possibile ogni 5 anni, nell'ambito del secondo pilastro non oltre 3 anni prima del pensionamento ordinario. Come conseguenza del prelievo anticipato le prestazioni previdenziali per la vecchiaia e in caso di invalidità e decesso della persona assicurata vengono ridotte.

Prestazione di libero passaggio (2° pilastro)

Per prestazione di libero passaggio si intende la prestazione d'uscita che spetta a una persona assicurata che lascia l'istituto di previdenza. La prestazione di libero passaggio si compone di tutti i contributi di risparmio versati da dipendente e datore di lavoro, dagli apporti da precedenti affiliazioni ad altre casse pensioni, dai riscatti facoltativi e da tutti gli interessi.

Prestazioni complementari (PC)

Con le prestazioni complementari al 1° pilastro viene assicurata la garanzia del minimo esistenziale, stabilita dalla Costituzione, di persone che percepiscono prestazioni AVS/AI. I relativi importi vengono stabiliti in base alla condizione individuale e adeguati continuamente ai cambiamenti della situazione. Non si tratta di prestazioni assicurative nel senso tradizionale del termine, bensì di rendite che garantiscono il minimo vitale degli aventi diritto.

Previdenza facoltativa risp. sovraobbligatoria delle casse pensioni (LPP)

Le prestazioni che vanno oltre quanto prescritto nella previdenza professionale obbligatoria possono essere assicurate dalle istituzioni di previdenza su base volontaria nella previdenza sovraobbligatoria. Nella previdenza sovraobbligatoria sono assicurate ad esempio le quote di salario che superano il salario massimo LPP computabile. Nel regime sovraobbligatorio sono le casse pensioni a stabilire a propria discrezione il tasso di interesse per la remunerazione dell'aveve di vecchiaia nonché l'aliquota di conversione.

Previdenza in titoli

Con la previdenza in titoli il capitale di previdenza viene investito in uno dei diversi prodotti d'investimento che vengono gestiti rigorosamente secondo le condizioni della previdenza professionale. I titoli offrono di norma un maggiore potenziale di rendimento, ma sono soggetti a oscillazioni dei corsi soprattutto a breve termine. La previdenza in titoli è dunque indicata per un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine.

Previdenza libera (pilastro 3b)

Alla previdenza libera possono avere accesso tutti. Il pilastro 3b copre l'intera gamma del risparmio individuale sotto forma di depositi a risparmio, investimenti in titoli, immobili o assicurazioni sulla vita. Il capitale risparmiato è di norma disponibile liberamente in qualsiasi momento.

Previdenza vincolata (pilastro 3a)

La previdenza vincolata integra la previdenza individuale facoltativa, è aperta solo alle persone con un reddito da attività lucrativa soggetto all'AVS e beneficia di particolari vantaggi fiscali concessi dallo Stato. I versamenti nel pilastro 3a possono essere detratti dal reddito imponibile fino all'importo massimo annuo consentito. I fondi previdenziali del pilastro 3a possono essere utilizzati anche per il finanziamento di proprietà abitativa ad uso proprio.

Primato dei contributi

Nel primato dei contributi le prestazioni della cassa pensione si calcolano in base ai contributi dei dipendenti e del datore di lavoro. I contributi sono accreditati sul conto individuale di previdenza e, insieme alle prestazioni di libero passaggio apportate, ai riscatti e agli interessi, vanno a costituire il capitale di vecchiaia a risparmio. Salvo il caso di una liquidazione in contanti, alla data del pensionamento il capitale di vecchiaia a risparmio viene trasformato in rendita di vecchiaia vitalizia mediante un'aliquota di conversione. Al primato dei contributi si contrappone il primato delle prestazioni.

Primato delle prestazioni (LPP)

Nel primato delle prestazioni la rendita di vecchiaia è calcolata in funzione dell'ultimo salario assicurato. Le prestazioni vengono stabilite in percentuale del salario assicurato. Il rischio di finanziamento è a carico della cassa pensione, che garantisce una rendita fissa, indipendentemente dall'andamento dei mercati finanziari o delle strutture demografiche. Al primato delle prestazioni si contrappone il primato dei contributi.

Progressione fiscale

Per progressione fiscale si intende l'aumento dell'aliquota d'imposta in relazione al reddito o alla sostanza imponibile. Questo porta a una crescita sovrapporzionale dell'imposizione fiscale in caso di aumento del reddito/della sostanza.

Promozione della proprietà abitativa (PPA)

L'avere di previdenza può essere impiegato per finanziare la proprietà abitativa ad uso proprio. L'assicurato ha un diritto legale a utilizzare il suo avere di previdenza per il finanziamento della proprietà abitativa ad uso proprio. Prelievo anticipato e costituzione in pegno dell'avere di previdenza sono possibili solo per l'acquisto di proprietà abitativa ad uso proprio nel luogo di residenza principale.

Regime obbligatorio LPP/previdenza obbligatoria

La LPP definisce prestazioni minime obbligatorie. Le istituzioni di previdenza sono tenute a garantirle in ogni caso, ad esempio il tasso d'interesse minimo sugli accrediti di vecchiaia, che viene verificato almeno ogni due anni dal Consiglio federale.

Riscatti nella cassa pensione

Un riscatto di periodi di contribuzione nella cassa pensione serve a migliorare la prestazione previdenziale. I riscatti sono possibili se il regolamento della cassa pensione li consente e se esistono lacune di copertura. L'ammontare del riscatto consentito dipende dalle lacune di copertura personali e può essere chiesto alle casse pensioni. La lacuna di copertura corrisponde alla differenza tra l'avere di vecchiaia massimo possibile e l'avere di vecchiaia della persona assicurata al momento del calcolo.

Riscossione anticipata della rendita (AVS/LPP)

Donne e uomini possono prelevare la rendita AVS con un anticipo di uno o due anni. In caso di prelievo anticipato viene applicato un tasso di riduzione per ciascun anno di anticipo. La notifica del prelievo anticipato deve essere presentata per iscritto a una cassa di compensazione con il relativo modulo almeno 3 mesi prima della scadenza.

La prestazione di vecchiaia della cassa pensione (LPP) non può essere riscossa prima dei 58 anni. Determinante è solo il regolamento della cassa pensione, dove si stabilisce l'età di pensionamento minima. Ai sensi della LPP, la possibilità del pensionamento anticipato non è automatica, ma dipende dalle disposizioni contenute nel regolamento della cassa pensione.

Salario coordinato

Il salario coordinato, da assicurare nell'ambito della previdenza professionale, viene anche definito salario LPP o salario assicurato.

Sistema di capitalizzazione

Il sistema di capitalizzazione è un metodo per finanziare le prestazioni. Il finanziamento della previdenza professionale avviene in linea di principio secondo questo sistema. A differenza delle rendite AVS, finanziate con i contributi tramite il sistema di ripartizione, la prestazione delle casse pensioni viene maturata individualmente. Il finanziamento avviene da una parte mediante contributi degli assicurati e dei datori di lavoro e dall'altra mediante redditi da capitale (interessi e interessi composti).

Sistema di ripartizione

Il sistema di ripartizione è un metodo per finanziare le prestazioni adottato dall'AVS. Le prestazioni per gli aventi diritto alle rendite vengono coperte direttamente dai contributi raccolti nello stesso periodo. La generazione degli attivi sostiene dunque quella dei pensionati e in futuro sarà a sua volta sostenuta dalla generazione successiva. Questo sistema si contrappone al sistema di capitalizzazione.

Splitting

Per stabilire la rendita di vecchiaia di persone sposate, vedove o divorziate, i redditi che i due coniugi hanno conseguito durante il matrimonio vengono suddivisi e riconosciuti per metà a ciascun coniuge.

Superstiti

Nel linguaggio giuridico per superstite si intende il coniuge o partner registrato e/o i figli di una persona defunta.

Unione domestica registrata

Per unione domestica registrata si intende la convivenza di due persone dello stesso sesso ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali. Nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali, fiscale e successorio, i partner registrati hanno lo stesso statuto giuridico del coniuge.

8 Avete domande sulla vostra previdenza? Contattateci



Venite a trovarci in una delle nostre succursali.
L'elenco delle sedi è disponibile online su:

[credit-suisse.com/succursali](https://www.credit-suisse.com/succursali)



Al numero **0844 200 113*** siamo a vostra disposizione dal lunedì al venerdì.

*Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.



Al sito [credit-suisse.com/previdenza](https://www.credit-suisse.com/previdenza) sono disponibili ulteriori informazioni e consigli in tema di previdenza e pianificazione finanziaria.

Fonte

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA, se non altrimenti specificato.



CREDIT SUISSE (Svizzera) SA

Casella postale

CH-8070 Zurigo

credit-suisse.com

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d'investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato o dell'obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un'offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (denominati di seguito «CS») con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all'uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l'autorizzazione scritta di CS. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse <https://www.credit-suisse.com>. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e-mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager.

Copyright © 2023 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.